

Altro regolamento concerneva le levatrici, che dovevano pure essere approvate.

Non disgiunte dalle cure per la prosperità commerciale, industriale e da quelle per la salute pubblica, andavano le leggi di Polizia pel buon costume, per impedire gli scandali, le risse, i furti, gli omicidî, tutelare il cittadino dalle truffe dei venditori e bottegai; quindi era provveduto al buon ordinamento de' barcaioli, de' traghetti (1), della gente di servizio; alla esattezza delle bilancie e dei pesi; a reprimere e sciogliere ogni accordo di monopolio nei prezzi. Altro oggetto che occupava di continuo, e tuttavia sempre inutilmente la sollecitudine del governo, era quello del lusso rispetto al quale il magistrato alle pompe lamentando nell' 11 aprile 1672 l'insufficienza delle leggi, gli abusi continui e spaventevoli onde derivava la ruina delle famiglie, rinvigoriva le proibizioni (2), eccitava i fanti a denunziare i trasgressori (3), rendeva più malagevole a questi la discolpa (4). Erano vessazioni, e nulla più; il lusso non lasciavasi frenare; la vita oziosa e scostumata de' nobili, la vanità e la fallace idea nei mercatanti di acquistar credito collo sfoggio di ricchezze spesso illusorie, trascinaron con prepotente forza a sempre più ingolfarvisi, e ad aprire a sè ed allo Stato sotto i piedi l'abisso.

Nè le cose procedevano diversamente nelle Provincie ove altresì le arti ed il commercio erano in diminuzione. Le consorterie toglievano la libertà del lavoro; i dazi erano impedimento al libero sviluppo del commercio, producevano il contrabbando e la migrazione dei fabbricatori che

(1) 31 Maggio 1663, fissatane la tariffa, coll' obbligo di tenerla esposta e trovarsi ai traghetti.

(2) 19 Aprile.

(3) 24 Aprile 1694.

(4) 20 Febb. 1651.